

AREA LIBERA
Associazione Sportiva Dilettantistica
e di Promozione Sociale

"AREA LIBERA - A.S.D. - A.P.S."

STATUTO

Art. 1 - E' costituita con scrittura privata da registrarsi l'associazione sportiva dilettantistica denominata "AREA LIBERA Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale" e più brevemente "AREA LIBERA - A.S.D.- A.P.S." ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, con sede Legale in Invorio P.zza Manzetti n°1 e sede operativa in Oleggio Castello via Aldo Moro angolo Via Turati.

Art. 2- L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. E' una libera Associazione che sorge per volontà di cittadini, i quali condividendo i principi di una corretta etica del rapporto sociale ed aggregativo, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi.

L'Associazione ha lo scopo di praticare e Promuovere, formare e preparare, in forma dilettantistica, squadre nella disciplina sportiva della pallavolo e delle attività comunque motorie, ricreative e formative con particolare attenzione ai soggetti più deboli ovvero minori ed anziani e quindi opera nel perseguire finalità di promozione e di Utilità sociale. E' compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dalla Federazione Italiana Pallavolo (art.90, comma 18, n.3 e 7 della Legge n°289/2002) ovvero degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale alle quali potrà aderire. Realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico. Attuare servizi e strutture che fungono da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteca. Promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive. Culturali, turistiche e ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati. Istituire centri estivi con finalità formative dei giovani, ricreative e sportive; gestire servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive, fisiche e intellettuali in diretta attuazione degli scopi associativi. Promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età. Favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni per le attività di maggior partecipazione. Svolgere

occasionalmente attività commerciali comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

A tal fine l'Associazione potrà inoltre svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallavolo, delle attività sportive in genere e con evidenza delle attività motorie specifiche per particolari disagi dovuti a condizioni individuali della persona come l'età o famigliari ovvero altre.

L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività in diretta attuazione del proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività connesse ed accessorie purché nei limiti consentiti dalla legge.

Per il raggiungimento degli scopi associativi di cui sopra l'Associazione aderirà alla Federazione Italiana Pallavolo , ovvero di altri Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale dei quali vengono recepiti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dai relativi Organi, nel rispetto delle clausole ivi contenute.

Art. 3- La durata dell'associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, prorogabile dall'Assemblea e potrà essere sciolta anticipatamente a detta scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 5 - L'associazione si impegna ad osservare nel proprio ambito lo Statuto, il regolamento organico ed ogni altra norma emanata dalle direttive del Coni e dalle altre federazioni sportive nel caso in cui l'associazione intendesse aderire ovvero istituisse altri rami sportivi.

Art. 6 - Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea degli associati; b) il consiglio direttivo; c) Il Presidente

TITOLO II

GLI ASSOCIATI

Art. 7 - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che abbiano presentato domanda di ammissione all'associazione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

Gli associati si distinguono in

- a) Onorari
- b) Ordinari
- c) Atleti

Associati onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione Sportiva deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono associati ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

Sono associati atleti coloro che svolgono una attività sportiva nell'ambito dell'Associazione; essi debbono aver superato l'accertamento di idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti.

Art. 8 - Ogni associato, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali e si impegna a rispettare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport, partecipare alla attività e alle manifestazioni sociali, contribuire alle necessità economiche sociali, non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione Sportiva.

Art. 9 - Per diventare associati dell'associazione è obbligatorio presentare regolare domanda di ammissione che sarà presa in considerazione

dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Decorsi 30 giorni dalla domanda se il Consiglio Direttivo non ha espresso parere sfavorevole la medesima si deve considerare accolta.

Le ammissioni degli associati verranno verificate sulla base dei requisiti annualmente approvati dall'assemblea. In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di associato da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di difendere in campo sportivo ed in quello civile il buon nome della Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi alle quali l'associazione aderisce. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

Il Versamento delle quote contributive non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale

Gli associati dovranno corrispondere un corrispettivo specifico per tutte quelle attività svolte in diretta attuazione degli scopi associativi/istituzionali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione, l'iscrizione annuale, e quelli specifici, e sono comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione nel caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione della stessa.

Art. 10 -

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per 60 giorni dalla scadenza del versamento richiesto
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria alla quale deve essere convocato l'associato interessato in seguito ad una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 11 -

Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo (art.90, comma 18, n.2 della Legge n°289/2002)

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere associati effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'art.7 del presente Statuto.
- Non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte di organismi sportivi nazionali ed internazionali

riconosciuti.

- di non ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

TITOLO III

L'assemblea

Art. 12 - L'assemblea ordinaria degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede dell'associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno sociale, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei associati in regola con il versamento annuale. La convocazione dell'assemblea avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione contenente data, luogo, ordine del giorno ed eventuali allegati .

Art. 13 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che si trovino in regola col pagamento della quota annuale di associazione. Ciascun associato ha un solo voto e potrà rappresentare non più di un associato purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei associati presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 14 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro associato.

Art. 15 - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra gli associati presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 16 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti associati che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 17 - Gli associati riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che di seconda convocazione, di almeno la metà degli associati ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Art. 18 - Con cadenza quadriennale l'assemblea degli associati dovrà procedere anche all'elezione dei componenti il consiglio direttivo. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

TITOLO IV

Il consiglio direttivo

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 9, tutti eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, un vicepresidente, un segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Ai componenti il Consiglio Direttivo potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta un compenso che dovrà essere deliberato dall'assemblea ordinaria .

Inoltre ai componenti del consiglio direttivo verrà riconosciuto anche il rimborso delle spese vive da loro sostenute nell'espletamento dell'incarico svolto in nome e per conto dell'associazione.

I membri del Consiglio direttivo non potranno ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della disciplina identificata dall'art. 2 del presente statuto (art.90, comma 18, n.4 della Legge n°289/2002)

Art. 20 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

d) delibera sull'ammissione degli associati;

e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi ;

f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea degli associati;

g) stabilisce i corrispettivi specifici per tutte quelle attività svolte in diretta attuazione degli scopi associativi, istituzionali;

h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;

i) conferisce e revoca procure.

l) fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati;

m) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati,

n) adotta i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;

o) cura l'amministrazione dell'associazione sulla base delle indicazioni fornite dall'assemblea e ne attua le finalità previste dallo statuto.

Art. 21 - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, un vice-presidente, e il Segretario.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 22 - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri, con minimo di 2.

Art. 23 - Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico e

finanziario preventivo e consuntivo.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione.

Art. 24 - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.

Art. 25 - Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo o di sue dimissioni o di irregolare funzionamento del medesimo che arrechi danni di gestione od infrazioni all'ordinamento sportivo, gli associati possono convocare un assemblea straordinaria per decidere la sostituzione del Consiglio Direttivo che nomini un commissario straordinario in sostituzione del consiglio medesimo. (art.90, comma 18, lett. c della Legge n°289/2002).

Art. 26 - Il Vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegati.

Art. 27 - Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta della documentazione sociale nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 29 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di associati e terzi in genere, e dai corrispettivi specifici derivanti dalle attività sportive e ricreative organizzate dall'Associazione.

Il patrimonio è costituito :

-dal materiale, attrezzatura sportiva ed altre attrezzature;

-da tutti gli altri beni, immobili e mobili, acquistati dall'Associazione stessa;

-da donazioni, lasciati o successioni.

Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali, e non possono in nessun caso essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

Art. 30 - Al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà aprire su tutto il territorio nazionale succursali associative e centri sportivi.

L'eventuale spostamento della sede Sociale all'interno del territorio comunale non costituirà modifica dello Statuto Associativo.

Art. 31 - Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e tra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che provvederà alla nomina dell'arbitro o

degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 32 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli associazione esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo che avverrà necessariamente a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge così come previsto dell'art.90, comma 18, n.6 della Legge n°289/2002

Art. 33 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Pallavolo, degli Enti di promozione Sportiva di riferimento ed alle disposizioni del Codice Civile ed alla vigente legislazione italiana.